

1. Nidi d'infanzia

1.1. Requisiti riguardanti il personale

Il funzionamento dei nidi è assicurato dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore è individuato fra il personale educativo. Qualora il nido d'infanzia sia inserito all'interno di uno stesso complesso edilizio e funzionale in cui trovino collocazione diverse tipologie di servizi o scuole per la prima infanzia, le funzioni di coordinamento possono essere condivise.

A ciascun nido deve avere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale. L'ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino. La Regione promuove l'integrazione dei minori con disabilità anche attraverso l'erogazione di contributi alle famiglie interessate.

I rapporti educatore-bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.